

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 PER L'ANNO
2026

IL RESPONSABILE

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando e fino al giorno 30/06/2026, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 1
REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residenti nel Comune di Cinigiano;
2. essere in possesso della nuova dichiarazione sostitutiva unica/attestazione ISE/ISEE dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, rilasciata dall'INPS o da un CAAF, dalla quale risultino un valore ISE (Indicatore della situazione economica) non superiore ad € 32.724,49 ed un valore ISEE non superiore ad € 16.500,00 e rientranti nei seguenti valori:
 - a) avere una certificazione con valore ISE non superiore a due pensioni minime INPS calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013 pari ad € 16.114,80, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14 % per la fascia "A";
 - b) avere una certificazione con valore ISE compreso tra € 16.114,80 ed € 32.724,49 ed un valore ISEE non superiore ad € 16.500,00 ed un'incidenza del canone di locazione non inferiore al 24 % per la fascia "B";

Qualora alla data di presentazione della domanda il richiedente, in possesso comunque della dichiarazione sostitutiva unica non abbia ancora ricevuto la certificazione ISE/ISEE, dovrà evidenziarlo nella domanda. Sarà cura degli Uffici verificare direttamente con l'INPS il rilascio dell'attestazione, che dovrà risultare consultabile entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del bando, scaduto il quale la domanda sarà esclusa. Sarà possibile la riammissione in graduatoria solo nel caso in cui la documentazione venga esibita entro i termini per le opposizioni (15 giorni).

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui il richiedente risulta fiscalmente a carico.

Per i soggetti che dichiarano ISE "0" o comunque inferiore o incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del competente Responsabile dell'Ufficio comunale che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali, o di espressa autocertificazione circa la fonte accertabile del proprio sostentamento rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico con allegati i redditi dell'ultima dichiarazione e copia di un documento di identità in corso di validità.

3) essere in possesso di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune presso cui si fa domanda di contributo, con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla legge regionale 2/2019, degli alloggi di

edilizia residenziale agevolata e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Al contratto deve essere allegata documentazione attestante il pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2026 o apposita dichiarazione del proprietario attestante l'opzione per la cedolare secca, (qualora il pagamento debba essere effettuato dopo la scadenza del bando, la documentazione dovrà essere allegata alle ricevute di pagamento, pena la decadenza del contributo).

A parziale deroga di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate circostanze di emergenza sociale.

4)

a) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune cui è pervenuta la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali dell'ACI; l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

b) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di immobili ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valori Immobili all'Estero);

Le disposizioni di cui sopra non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo alloggio in cui ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;

- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente;

- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

5) Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

6) Non superamento del limite di 40.000 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente.

Il contributo di cui al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso arco temporale, quali, a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani.

Saranno inoltre esclusi quei nuclei familiari in cui almeno un componente percepisce la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI).

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando nonché all'erogazione del contributo.

ART. 2 NUCLEO FAMILIARE

Agli effetti anagrafici, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi.

I coniugi fanno sempre parte del medesimo nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

ART. 3 DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI REDDITO

Per la determinazione del limite del reddito richiesto per la partecipazione al presente bando, occorre fare riferimento alla certificazione ISE/ISEE dalla quale risulti un valore ISE non superiore ad € 32.724,49.

Sono esclusi dal computo di cui sopra i redditi non fiscalmente imponibili sulla base della vigente normativa in materia.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, l'Amministrazione procederà alla revoca del contributo concesso.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della documentazione di cui appresso: **ATTESTAZIONE ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non scaduta al momento della presentazione della domanda.

Copia del contratto di locazione e documentazione attestante la registrazione del medesimo ovvero, apposita dichiarazione del proprietario attestante l'opzione per la cedolare secca. Qualora il pagamento debba essere effettuato dopo la scadenza del bando, la documentazione dovrà essere allegata alle ricevute di pagamento e nei medesimi termini, pena la decadenza dal contributo.

Per i cittadini extracomunitari, dichiarazione rilasciata dalla competente autorità diplomatica circa il non possesso di alloggi idonei nel Paese d'origine.

Per i soggetti che dichiarino ISE "0" o di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è obbligatoria la presentazione di certificazione a firma del Responsabile del competente Ufficio del Comune, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure, autocertificazione circa la fonte accertabile del proprio sostentamento rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico con allegati i redditi dell'ultima dichiarazione e copia di documento di identità in corso di validità.

Per i soggetti con menomazioni di qualunque genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, deve essere allegato alla domanda certificato della competente AUSL.

Per i soggetti affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92, dovrà essere prodotta la relativa certificazione AUSL.

ART. 6
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 sono collocati nella graduatoria comunale distinti nelle fasce A e B in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE:

I seguenti criteri di priorità, in caso di parità di incidenza canone/ISE, vengono considerati per entrambe le fasce "A" e "B":

1) Conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone	
2) Nucleo familiare con presenza ultra/65enne	
3) Presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 e/o di portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92	
4) Conduttore che paghi un canone annuo, al netto degli oneri accessori, che incide sul valore ISE: dal 14% al 23,99% dal 24% al 49,99% dal 50% e oltre	

ART. 7
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì alla formazione della graduatoria secondo le disposizioni dell'art. 6 del presente bando.

La graduatoria verrà pubblicata entro 20 giorni successivi alla scadenza del termine per presentare domanda e rimarrà affissa per 15 giorni.

Avverso la stessa può essere proposto ricorso facendo pervenire la propria opposizione, indirizzata al Responsabile del procedimento, inderogabilmente entro l'ultimo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria, all'Ufficio Protocollo del Comune di Cinigiano, pena l'inammissibilità.

Il Responsabile decide entro i 15 giorni successivi e, contestualmente alla decisione su eventuali ricorsi, approverà la graduatoria definitiva che sarà pubblicata all'Albo Pretorio a cura del Responsabile competente.

ART. 8
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e comunque disponibili, con il seguente ordine:

FASCIA "A"

FASCIA “B” solo se residuano risorse non attribuite ai richiedenti in fascia “A” ;
Ai sensi della DGRT 851/2025, i contributi non possono essere inferiori al limite di € 200 rapportati al numero di mensilità per cui è corrisposto il contributo. In caso di insufficienza dei fondi, si procederà a ricalcolare l'importo del contributo da riconoscere nei limiti anzidetti fino ad esaurimento dei fondi procedendo per ordine di graduatoria.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana, nonché al rispetto dei limiti minimi sopra definiti.

Il Comune di Cinigiano integrerà i fondi regionali con risorse proprie.

ART. 9 VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria ha validità fino al 31/12/2026.

ART. 10 ENTITA' E DURATA DEL CONTRIBUTO

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) FASCIA “A”: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% e comunque, fino all'importo massimo di € 3.100,00;
- b) FASCIA “B”: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% e comunque, per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà calcolato sulla base del reale canone pagato.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario dell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente pubblico erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

L'ottenimento di contributi da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo decorre dal 01 gennaio 2026, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

ART. 11
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana e messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, entro la data del 31/01/2027, pena la decadenza dal beneficio, copia delle ricevute di pagamento del canone e l'eventuale pagamento delle spese di registro.

Al momento della liquidazione, il contributo sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

In caso di morosità del conduttore, è facoltà del Comune erogare il contributo spettante ai sensi del presente bando direttamente al locatore interessato, anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta, così come previsto dall'art. 11 comma 3 della Legge 431/98, modificato con Legge 269/04.

ART. 12
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro il 30/06/2026 alle ore 14,00.

ART. 13
DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA'
DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune.

Le istanze, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate presso:

Ufficio Protocollo del Comune di Cinigiano, P.le Cap. Bruchi 3, il martedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 17.30, giovedì e venerdì dalle 10-00 alle 12.00 o possono essere spedite per raccomandata A.R. entro il termine di cui all'art. 12.

Le domande possono inoltre essere inviate per PEC all'indirizzo:

comune.cinigiano@postacert.toscana.it.

Nel caso di trasmissione tramite il servizio postale, alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità e la stessa dovrà pervenire entro il 30/06/2026. NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE DELL'UFFICIO ACCETTANTE.

QUALORA FOSSE NECESSARIO INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA, LA STESSA DEVE PERVENIRE ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO, PENA, L'ECLUSIONE DAL BANDO.

Nel modulo di domanda, il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali (D.L.vo 196/03).

ART. 14

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

La graduatoria degli aventi diritto (Fascia A e B) sarà inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalla normativa vigente.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti e l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

ART. 15 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla legge 431/98 e successive modifiche ed integrazioni, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, alla L.R. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni, alle DGRT 851/2025 e 154/2026 nonché alla Deliberazione G.C. n. 12 del 04/03/2026.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell'Area amministrativa contabile del Comune di Cinigiano.

Cinigiano, 02/04/2026

IL RESPONSABILE
Duccio Dr. Machetti